

## SCHEDA D'INFORMAZIONE CONTRATTUALISTICA

<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE</b>	
<b>LAVORO A TEMPO PARZIALE</b>	
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	
<b>Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (artt. 46 e 85 comma 2) Circolare del Ministero del Lavoro, 18 marzo 2004, n. 9</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	
<p>Il contratto di lavoro a tempo parziale (part time) si caratterizza per un orario di lavoro, stabilito dal contratto individuale, inferiore a quello normale (full time). Il rapporto a tempo parziale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Orizzontale</b> quando la riduzione d'orario è prevista in relazione al normale orario giornaliero;</li><li>• <b>Verticale</b> quando l'attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;</li><li>• <b>Misto</b> quando il rapporto di lavoro a tempo parziale si svolge secondo una combinazione delle due modalità sopra indicate (orizzontale e verticale).</li></ul> <p>Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato dalla generalità dei lavoratori e dei datori di lavoro.</p> <p>Il rapporto a tempo parziale si applica anche al settore agricolo. Nel settore pubblico è possibile ricorrere al lavoro part-time, ma non si applicano le modifiche introdotte dalla riforma.</p> <p>Il contratto di lavoro part-time deve essere redatto in forma scritta e deve contenere puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.</p> <p>Il lavoratore a tempo parziale non deve essere discriminato, nel trattamento economico e normativo, rispetto al lavoratore a tempo pieno.</p> <p>Il contratto di lavoro part-time è utilizzato come strumento di flessibilità nelle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lavoro supplementare. E' previsto nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale (anche a tempo determinato) entro il limite del tempo pieno. La mancanza del consenso non costituisce mai un giustificato motivo di licenziamento;</li><li>• Lavoro straordinario. E' previsto nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto (anche a tempo determinato) ed è il lavoro prestato</li></ul>	

oltre il normale orario full time;

- Lavoro elastico. E' prestato per periodi tempo maggiori rispetto a quelli definiti nel contratto di lavoro part-time verticale o misto a seguito della stipula di clausole elastiche;
- Lavoro flessibile. E' prestato in periodi di tempo diversi rispetto a quelli fissati nel contratto part-time per tutte e tre le tipologie, a seguito della stipula di clausole flessibili.

Le clausole elastiche e flessibili possono essere stipulate anche per i contratti a tempo determinato. La disponibilità del lavoratore deve risultare da un patto scritto e, salvo diverse intese tra le parti, è richiesto un periodo di preavviso di almeno due giorni lavorativi da parte del datore di lavoro, nonché il diritto a specifiche compensazioni.

Il lavoratore a tempo parziale ha il diritto, se previsto da contratto, di precedenza nel passaggio da part-time a full-time rispetto alle nuove assunzioni a tempo pieno, avvenute nelle unità produttive site nello stesso ambito comunale e per le stesse mansioni o mansioni equivalenti.

Il lavoratore a tempo pieno ha invece diritto ad essere informato, anche con comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti, dell'intenzione di procedere ad assunzioni a tempo parziale per poter presentare domanda di trasformazione.

Inoltre il lavoratore affetto da patologie oncologiche ha il diritto di trasformazione del rapporto full-time a part-time. Il rapporto deve essere trasformato di nuovo da part-time in full-time quando il lavoratore lo richieda.

**Fonti da consultare**

Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (artt. 46 e 85 comma 2)  
Circolare del Ministero del Lavoro, 18 marzo 2004, n. 9

**Data di aggiornamento della scheda**

17/07/2007